

**COMUNE DI BORGO CHIESE**  
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. **2**

**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.).</b>
-----------------	--

L'anno duemilaventidue, addì ventotto del mese di febbraio alle ore 17.30, nella sala delle riunioni presso la sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Sono presenti i signori:

BUTTERINI GIORGIO  
SPADA ROBERTO  
ZULBERTI ALESSANDRA  
FACCINI MICHELE  
SALVADORI MARISTELLA  
RADOANI CLAUDIO  
POLETTI SILVIA  
POLETTI ELEONORA  
BIANCHINI NICOLA  
MAZZOCCHI CORRADO  
BERTI DANIELA

Assenti: POLETTI MICHELE, VICARI GIANNI, ROSA GIANLUCA, BORDIGA RAFFAELE.

Il Consigliere comunale signor RADOANI CLAUDIO entra in sala consiliare durante la trattazione del punto posto all'ordine del giorno.

Assiste il Segretario comunale signora Conte dott.ssa Rosalba.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Butterini dott. Giorgio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.).</b>
-----------------	--

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che gli articoli da 1 a 14 della L.P. 31.12.2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015) hanno istituito l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) quale tributo locale di natura immobiliare di competenza dei Comuni; il nuovo tributo ha trovato applicazione dal 1<sup>a</sup> gennaio 2015 e ha sostituito le componenti IMUP e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge n. 147/2013.

Preso atto delle modifiche alla disciplina dell'IM.I.S. introdotte:

- dall'art. 18 della L.P. 30.12.2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016);
- dall'art. 14 della L.P. 29.12.2016, n. 20 (legge di stabilità provinciale 2017);
- dall'art. 5 della L.P. 29.12.2017, n. 18 (legge di stabilità provinciale 2018).

Richiamata la L.P. 02.08.2017, n. 9, che ha portato modifiche all'art. 10, commi 9 bis e 9 ter, della L.P. 14/2014 relativamente alla definizione delle aree soggette ad esproprio.

Riscontrato che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.P. 14/2014, il Comune può adottare un proprio regolamento per la disciplina di dettaglio dell'IM.I.S., nei limiti e per le materie previste dalla medesima legge.

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Semplice (IM.I.S.) approvato con decreto n. 28 di data 23.03.2016 adottato dal Commissario straordinario e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 6/C del 28.02.2018.

Richiamati le nuove disposizioni amministrative e normative di cui al Protocollo in materia di Finanza Locale per il 2022 sottoscritto dalla Giunta Provinciale e dal Consiglio delle Autonomie Locali in data 16 novembre 2021 e la L.P. n. 22 del 27.12.2021 (legge di stabilità provinciale 2022) che evidenziano tra l'altro:

- la riformulazione dell'art. 7 comma 2 della L.P. 14/2014 che toglie, dal periodo d'imposta 2022, dall'elenco dei soggetti esclusi dall'ambito di applicazione dell'IM.I.S. gli Enti Strumentali;
- l'abrogazione dal periodo d'imposta 2022 della facoltà prevista in capo ai Comuni di assimilare ad abitazione principale il fabbricato posseduto da cittadini italiani residenti all'estero iscritti AIRE e titolari di pensione nel paese di residenza;
- la normativa applicabile alle sanzioni in materia di comunicazione e dichiarazione, che dal periodo d'imposta 2022 non sono più quelle di cui all'art. 14 del D.L. vo 504/1992 ma quelle stabilite dall'art. 1 comma 775 della L. 160/2019;
- la possibilità di introdurre in capo ai contribuenti/coniugi che, in costanza di matrimonio, pongono la residenza in due fabbricati diversi, l'obbligo di presentare una comunicazione ai sensi dell'art. 11 comma 2, con la quale far conoscere quale dei due fabbricati sia "abitazione principale", a loro discrezione, fermo restando l'automatismo di legge in caso di presenza di figli nel nucleo familiare;
- l'adeguamento ai più recenti orientamenti della giurisprudenza della Corte di Cassazione con inserimento all'art. 10 comma 1 della L.P. 14/2014, la dizione "termine di decadenza" in corrispondenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di accertamento per la notifica dei relativi provvedimenti ai contribuenti;

- all'art. 5 bis è stata cancellata la lettera c) riferita alle scuole paritarie in quanto dal 2021 la normativa ha attribuito alle stesse aliquote pari a zero sottraendole pertanto alla potestà regolamentare del Comune di cui all'art. 8 della L.P. 14/2014.

Si è inoltre ritenuto opportuno per maggiore chiarezza, all'art 5 "assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni" specificare al comma 3 le tipologie di assimilazione ad abitazione principale di cui all'art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. 14/2014.

Valutata l'opportunità di adeguare alle disposizioni modificative della L.P. 14/2014 di cui sopra il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Semplice al fine di assicurare la più ampia conoscibilità della normativa IM.I.S. da parte dei contribuenti.

Preso in esame il testo del nuovo regolamento IM.I.S. elaborato dal servizio Tributi e ritenuto rispondente alle finalità ora richiamate, completo ed esaustivo e quindi meritevole di approvazione.

Posto in evidenza che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera d) della L.P. n. 14/2014, il presente provvedimento deve essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze in ossequio alla normativa statale vigente in materia, con l'avvertenza tuttavia che il mancato rispetto del termine temporale per la trasmissione previsto da tale normativa statale (art. 13, comma 13 bis del D.L. n. 201/2011, convertito, con modifiche, dalla legge 06.12.2011, n. 214, modificato dall'art. 1, della legge 28.12.2015, n. 208) non ne comporta la decadenza e l'inapplicabilità.

Proposto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. al fine di rendere immediata l'applicazione.

Atteso che il termine per l'adozione del bilancio di previsione dei Comuni per l'esercizio finanziario **2022** ai sensi del D.M. del Ministero dell'Interno del 24.12.2021 è stato prorogato al 31 marzo 2022. In forza del paragrafo 11 del Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale 2022 questo termine trova automatica applicazione anche agli Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento.

Sentita l'esposizione in merito.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige di cui alla legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Visto il Regolamento di contabilità comunale.

Visto lo Statuto comunale.

Con voti favorevoli n. 10 (dieci), astenuti n. 01 (uno, consigliere Radoani Claudio), contrari n. 0 (zero), espressi nelle forme di legge

## DELIBERA

1. Di modificare, per i motivi meglio espressi in premessa, i seguenti articoli del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), come di seguito indicato:

- **Art. 4, comma 1**– viene riformulato come segue: *“Sono esenti, ovvero escluse dall'ambito di applicazione, le fattispecie di cui all'art. 7 della legge provinciale n. 14 del 2014”*.
- **Art. 4, comma 3** le diciture *“per i periodi d'imposta dal 2016 al 2019”* e *“per i periodi d'imposta 2018 e 2019”* vengono rispettivamente sostituite con *“per i periodi d'imposta dal 2016 al 2021”* e *“per i periodi d'imposta dal 2018 al 2021”*.

- **Art. 5, comma 3** viene riformulato come segue: *“Sono comunque assimilate ad abitazione principale le fattispecie di cui all’art. 5 comma 2 lettera b) della legge provinciale n. 14 del 2014, ovvero:*
    - *le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e le relative pertinenze;*
    - *la casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
    - *il fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l’affidamento dei figli, dove questi fissa la dimora abituale e la residenza anagrafica;*
    - *il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia a ordinamento militare, dal personale dipendente delle forze di polizia a ordinamento civile, dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell’articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;”*
  - **Art. 5 bis, lettera c)** (riferimento aliquota ridotta per scuole paritarie) è cancellata.
  - **Art. 7, comma 2** viene aggiunta la lettera d) così formulata *“individuazione del fabbricato che costituisce “abitazione principale” del nucleo familiare, limitatamente al caso di assenza di figli conviventi, ai sensi dell’art. 5 comma 2 lettera a) della L.P. n. 14/2014.*
  - **Art. 7, comma 3** – viene così riformulato: *“In caso di omessa comunicazione per le fattispecie di cui al comma 2 si applicano le sanzioni di cui all’art. 1 comma 775 della legge n. 160 del 2019”.*
  - **Art. 9, comma 1** – dopo le parole *“con apposito decreto ministeriale”* vengono aggiunte le parole *“o provvedimento del Presidente della Provincia”.*
  - **Art. 10, comma 1** – viene aggiunta la dizione *“termine di decadenza”.*
  - **Art. 10, comma 2** – la dizione *“le sanzioni di cui all’art. 14 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992”* viene sostituita con *“le sanzioni di cui all’art.1 comma 775 della L. n. 160 del 2019”*
2. Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il nuovo *“Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.)”*, composto da n. 16 (sedici) articoli, nel testo allegato al presente atto deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale e che sostituisce il precedente Regolamento adottato con deliberazione consiliare n. 6 del 28.02.2018.
  3. Di dare atto che il Regolamento così modificato trova applicazione dal 1° gennaio 2022.
  4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all’art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche e integrazioni.
  5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’albo telematico comunale per dieci giorni consecutivi ai sensi dell’art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.; la stessa diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di

scadenza del periodo di pubblicazione.

6. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente.

IL SINDACO  
Butterini dott. Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Conte dott.ssa Rosalba



# **COMUNE DI BORGO CHIESE**

(Provincia di Trento)

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.)**

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 2 di data 28 Febbraio 2022

Il segretario comunale  
Conte dott.ssa Rosalba

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) di cui all'articolo 1 e seguenti della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni, quale tributo proprio del Comune.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e da quanto disposto dall'art. 8 della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014.
3. Il presupposto d'imposta, i soggetti passivi ed i criteri e parametri di applicazione dell'IMIS sono definiti dalla normativa di cui al comma 1, salvo quanto disposto dal presente regolamento.

### **ART. 2 Deliberazioni**

1. Le decisioni in materia di IM.I.S. di competenza del Comune ai sensi della normativa di cui all'articolo 1 sono assunte dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e comunque prima dell'approvazione del bilancio medesimo, salvo quanto disposto dall'art. 9 bis della legge provinciale n. 36 del 1993.
2. Il termine di cui al comma 1 non si applica alla deliberazione di cui all'articolo 3.
3. Le deliberazioni adottate in materia di aliquote, deduzioni e detrazioni di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno in assenza di ulteriori provvedimenti deliberativi.

### **ART. 3 Aree edificabili**

1. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, nell'intento di ridurre l'insorgenza di contenzioso la Giunta comunale fissa, ai sensi dell'articolo 6 comma 6 della legge provinciale n. 14 del 2014, i valori ed i parametri da utilizzare ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento. La deliberazione viene periodicamente aggiornata e comunque ogni quattro anni, e trova applicazione per il periodo d'imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e per tutti i periodi d'imposta successivi fino all'aggiornamento.
2. La deliberazione di cui al comma 1 viene adottata almeno 30 giorni prima della data di scadenza per il versamento della prima rata dell'imposta come determinata ai sensi dell'articolo 8.
3. Allo scopo di determinare i valori ed i parametri di cui al comma 1 la Giunta comunale deve tenere in considerazione la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, i valori utilizzati in sede di procedure di espropriazione per pubblica utilità ed i valori dichiarati in sede di compravendita, successione ereditaria e donazione. I valori possono essere determinati in modo articolato per le diverse zone territoriali del Comune.
4. I parametri si intendono riferiti alle condizioni specifiche della singola area edificabile che possono influire sulla determinazione puntuale della base imponibile dell'area stessa rispetto al valore generale stabilito nella deliberazione, e trovano applicazione nelle fasi dell'accertamento.
5. I valori ed i parametri delle aree edificabili determinati con il presente articolo sono vincolanti per il Comune in sede di attività di accertamento.

6. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti trova comunque applicazione il valore dichiarato dal contribuente per la medesima area edificabile, ovvero definitivamente accertato dai competenti uffici dello Stato, in sede di dichiarazioni comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dei tributi erariali collegati ad atti, anche preliminari, di modifica a qualsiasi titolo dei diritti reali relativi alle aree edificabili, ai sensi dell'articolo 6 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014. Tali dichiarazioni hanno valore ai fini dell'IM.I.S. dalla data della loro presentazione e senza effetto retroattivo, e sono modificabili, comunque nel rispetto del comma 1, dopo un triennio con comunicazione presentata dal contribuente ai sensi dell'articolo 7.

## **TITOLO II – ESENZIONI, ASSIMILAZIONI ED AGEVOLAZIONI**

### **ART. 4 Esenzioni ed esclusioni d'imposta**

1. Sono esenti, ovvero escluse dall'ambito di applicazione, le fattispecie di cui all'articolo 7 della legge provinciale n. 14 del 2014.
2. Ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 460 del 1997 si considerano esenti gli immobili posseduti dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) riconosciute come tali secondo le modalità di legge.
3. Per i periodi d'imposta dal 2016 al 2021, si applica l'esenzione di cui all'articolo 14 comma 6 ter della legge provinciale n. 14 del 2014 agli immobili posseduti da Cooperative Sociali ed O.N.L.U.S. anche costituite nella forma di persona giuridica commerciale, nei limiti e con le modalità disciplinati dal medesimo articolo 14 comma 6 ter. Per i periodi d'imposta dal 2018 al 2021 il presente comma si applica anche alle Cooperative di cui all'art. 14 comma 6 quater della legge provinciale n. 14 del 2014.

### **ART. 5 Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni**

1. Sono assimilate ad abitazione principale, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, le seguenti fattispecie:
  - a) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 2. L'assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato oppure attraverso la specifica indicazione nella predetta comunicazione:
    - 1) del fatto che l'abitazione è concessa in comodato a parente entro il primo grado in linea retta;
    - 2) dei dati anagrafici del comodatario;
    - 3) della data di decorrenza del comodato;
    - 4) del fatto che il comodatario è intestatario dell'utenza T.A.R.I. riferita all'abitazione oggetto di comodato.

L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7, purché individuate nel contratto di comodato o nella comunicazione di cui sopra;

- b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'assimilazione si applica all'unità immobiliare abitativa che al momento del

ricovero era qualificata come “abitazione principale” del soggetto stesso. L’assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. L’assimilazione è subordinata al verificarsi della circostanza per la quale l’unità immobiliare sia utilizzata, anche in modo disgiunto:

1. dal coniuge, o da parenti o da affini entro il secondo grado, del possessore, che in essa pongano la residenza, purché ciò avvenga a titolo non oneroso;
  2. da chiunque, e a qualsiasi scopo diverso da quelli di cui al punto 1, compresa la semplice tenuta a disposizione, purché ciò avvenga a titolo non oneroso.
2. Le assimilazioni di cui al comma 1 sono riconosciute a seguito di presentazione di specifica comunicazione presentata secondo le modalità di cui all’articolo 7.
  3. Sono comunque assimilate ad abitazione principale le fattispecie di cui all’articolo 5 comma 2 lettera b) della legge provinciale n. 14 del 2014, ovvero:
    - le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e le relative pertinenze;
    - la casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
    - il fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l’affidamento dei figli, dove questi fissa la dimora abituale e la residenza anagrafica;
    - il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia a ordinamento militare, dal personale dipendente delle forze di polizia a ordinamento civile, dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell’articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  4. La base imponibile dell’IM.I.S. è ridotta del 50% per le fattispecie di cui all’articolo 7 comma 3 della legge provinciale n. 14 del 2014 e quindi:
    - a) i fabbricati d’interesse storico o artistico indicati nell’articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004 iscritti con quest’indicazione nel libro fondiario, ovvero quelli privi di iscrizione nel libro fondiario ma notificati ai sensi della legge n. 364 del 1909;
    - b) i fabbricati riconosciuti come inagibili e inabitabili secondo i criteri/parametri di cui all’articolo 6.

### **ART. 5bis Aliquote agevolate**

1. Con la deliberazione di cui all’articolo 8, comma 1, della legge provinciale n. 14 del 2014 il Comune può:
  - a) stabilire un’aliquota ridotta per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi dell’articolo 2 comma 3 della legge n. 431 del 1998, ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 8 comma 2 lettera e ter) della legge provinciale n. 14 del 2014;
  - b) stabilire un’aliquota ridotta per i fabbricati iscritti o iscrivibili al catasto nella categoria D8 destinati esclusivamente ad impianti di risalita comunque denominati, ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 8 comma 2 lettera e bis) della legge provinciale n. 14 del 2014;
  - c) stabilire un’aliquota ridotta per i fabbricati iscritti o iscrivibili al catasto nella categoria D8 destinati esclusivamente a campeggio, ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 8 comma 2 lettera e bis) della legge provinciale n. 14 del 2014;

- d) stabilire un'aliquota ridotta per le aree edificabili per le quali non sia stata accolta la domanda di trasformazione urbanistica ad aree non edificabili secondo la procedura di cui all'articolo 45 commi 4 e 4bis della L.P. n. 15/2015, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 8 comma 2 lettera g ter) della legge provinciale n. 14 del 2014.

#### **ART. 6 Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 comma 4 lettera b), si dispone che le caratteristiche di inagibilità o inabitabilità del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione ivi prevista, in base alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate come di seguito.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. L'inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la presenza anche non contemporanea delle seguenti condizioni:
  - a) gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
  - b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico- edilizia (art. 77 della legge provinciale n. 22 del 1991).
4. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
  - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
  - b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nella quale si dichiara:
    - che l'immobile è inagibile o inabitabile;
    - che l'immobile non è di fatto utilizzato.
5. La riduzione della base imponibile nella misura del 50 per cento si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva.
6. Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente.
7. Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente articolo cessano comunque dalla data dell'inizio dei lavori di risanamento edilizio.

### **TITOLO III – ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E RIMBORSI**

#### **ART. 7 Comunicazioni dei contribuenti**

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 14 del 2014, non prevede alcun obbligo di dichiarazione ai fini IM.I.S..
2. Per le sole fattispecie di seguito individuate il contribuente è tenuto presentare al Comune una comunicazione, su modello predisposto dal Comune ovvero su modelli diversi purché

contengano le medesime notizie previste in quelli predisposti dal Comune, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo:

- a) comunicazione, presentata dal curatore o dal commissario liquidatore, attestante l'inizio della procedura fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa. Per questa fattispecie, in deroga alla scadenza temporale generale di cui al presente comma, la comunicazione va presentata entro 90 giorni dall'inizio della procedura;
  - b) sussistenza delle condizioni di assimilazione di fabbricati ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 5 comma 1;
  - c) intervenuto versamento da parte di uno dei contitolari anche per il debito d'imposta degli altri, ai sensi dell'articolo 8 comma 6;
  - d) individuazione del fabbricato che costituisce "abitazione principale" del nucleo familiare, limitatamente al caso di assenza di figli conviventi, ai sensi dell'art. 5 comma 2 lettera a) della L.P. 14/2014.
3. In caso di omessa comunicazione per le fattispecie di cui al comma 2 si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1 comma 775 della legge 160 del 2019.
  4. Per le fattispecie di seguito individuate il contribuente può presentare al Comune una comunicazione, su modello predisposto dal Comune, ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie previste in quelli predisposti dal Comune, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo, relativa:
    - a) al nuovo valore aree edificabili ai sensi dell'articolo 3 comma 6 ultimo periodo;
    - b) alla sussistenza del vincolo di pertinenzialità dei fabbricati rispetto all'abitazione principale e fattispecie assimilate, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 lettera d) della legge provinciale n. 14 del 2014.
  5. Per le comunicazioni di cui al comma 2, gli effetti tributari ad esse collegati trovano applicazione con effetto retroattivo per il periodo d'imposta cui si riferiscono se presentate entro il termine di cui al medesimo comma 2. Per le comunicazioni di cui al comma 4 gli effetti tributari ad esse collegati trovano applicazione dal giorno della loro presentazione.
  6. E' comunque facoltà del contribuente presentare in ogni momento documentazione o comunicazioni che lo stesso ritenga utili per la corretta applicazione dell'imposta, anche in relazione all'invio del modello di calcolo precompilato di cui all'articolo 8.

### **ART. 8 Versamento e riscossione ordinaria**

1. Ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale n. 14 del 2014, il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997 (**modello di versamento denominato F24**), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
2. Si demanda alla Giunta comunale l'individuazione di eventuali ulteriori strumenti di pagamento.
3. Per la gestione, anche parziale o disgiunta, delle fasi del procedimento di riscossione ordinaria il Comune può avvalersi di soggetti esterni ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997.
4. Il versamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo d'imposta è effettuato in due rate, aventi scadenza il **16 giugno ed il 16 dicembre**. In sede di deliberazione annuale delle aliquote e degli altri elementi che costituiscono presupposto alla determinazione dell'imposta dovuta, è facoltà dell'organo competente prevedere l'unico versamento annuale a scadenza 16 dicembre.

5. I contribuenti, fermi restando i termini di cui al comma 4, possono in ogni caso versare l'imposta in più rate anche mensili liberamente determinate nei singoli importi.
6. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Ai sensi dell'art. 9 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014 un contribuente può effettuare il versamento cumulativo anche con riferimento al debito d'imposta degli altri contitolari sui medesimi immobili, a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente che effettua il versamento comunichi al Comune, con le modalità di cui all'articolo 7, quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui il versamento stesso si riferisce.
7. Ai sensi dell'articolo 9 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014 il Comune invia ai contribuenti un modello precompilato nel quale risultano gli elementi necessari per il calcolo e per il versamento dell'imposta. L'invio deve avvenire almeno 15 giorni prima della scadenza di versamento. Tale termine è determinato con riferimento alla documentazione che prova la consegna dei plichi al soggetto incaricato della spedizione. Il modello precompilato deve contenere:
  - a) l'individuazione degli immobili soggetti all'imposta posseduti dal contribuente;
  - b) il calcolo dell'imposta dovuta con evidenza analitica, per ciascun immobile, delle fattispecie applicate, della base imponibile, dei mesi di possesso, delle aliquote, delle detrazioni, agevolazioni, deduzioni ed esenzioni applicate;
  - c) il modello di versamento precompilato;
  - d) gli estremi delle deliberazioni adottate in materia di IM.I.S. per il periodo d'imposta di riferimento;
  - e) le modalità di applicazione e disapplicazione delle sanzioni in relazione all'invio del modello precompilato ai sensi dell'articolo 9 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014, anche con riferimento agli obblighi posti in capo al contribuente dalla medesima disposizione normativa;
  - f) l'indicazione del Funzionario responsabile del tributo e delle modalità di relazione tra Comune e contribuente, anche in via telematica;
  - g) le modalità di comunicazione da parte del contribuente per la compilazione della PEC e/o dell'indirizzo di posta elettronica cui inviare per i periodi d'imposta successivi il modello precompilato.
8. Il Comune, anche avvalendosi di soggetti esterni individuati ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, predispone un sistema informatico di calcolo dell'imposta dovuta e lo mette a disposizione dei contribuenti gratuitamente via internet. Le modalità di accesso devono essere libere e improntate alla massima semplicità di utilizzo. Il sistema di calcolo deve in ogni caso consentire la stampa dei documenti di versamento.
9. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge n. 296 del 2006, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
10. I versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad Euro 15,00.
11. Ai versamenti dovuti a titolo di IM.I.S. si applica l'istituto del ravvedimento operoso come disciplinato dalla normativa statale.

### **ART. 9 Differimento dei termini di versamento**

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera f) della legge provinciale n. 14 del 2014, la Giunta comunale, se non diversamente disposto con apposito decreto ministeriale o provvedimento del Presidente

della Provincia, può stabilire il differimento di sei mesi del termine di pagamento dell'imposta nel caso di calamità naturali di grave entità.

2. E' comunque differito di 12 mesi il termine di pagamento in caso di decesso del soggetto passivo. Il differimento concerne sia i termini di pagamento per debito d'imposta riferito a periodi di possesso del soggetto deceduto che quelli riferiti al debito d'imposta degli eredi relativamente agli immobili compresi nell'asse ereditario.

### **ART. 10 Accertamento, sanzioni e riscossione coattiva**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge n. 296 del 2006, il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera eseguita nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
2. Nell'esercizio dei propri poteri di verifica ed accertamento, e comunque prima dell'emissione degli Avvisi di accertamento, il Comune può chiedere al contribuente chiarimenti, dichiarazioni o documentazione anche in relazione alle eventuali comunicazioni di cui all'articolo 7. La richiesta deve anche prevedere il termine per la risposta, comunque non superiore a 30 giorni. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1 comma 775 della L. n. 160 del 2019.
3. Non si emettono avvisi di accertamento per importi inferiori o uguali ad Euro 15,00, calcolando in tale importo maggiore imposta, sanzioni ed interessi.
4. Ai sensi dell'art. 10 comma 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo n. 218 del 1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
5. In caso di adesione all'accertamento con versamento della maggiore imposta accertata e degli interessi entro il termine per la proposizione di ricorso in sede giurisdizionale, la sanzione applicata per omesso, infedele o tardivo versamento è ridotta nella misura del 50 %.
6. Per la riscossione coattiva dell'imposta derivante da provvedimenti di accertamento non impugnati e per i quali non è intervenuto il versamento in termini si applicano le procedure, gli strumenti giuridici e le modalità previsti dalla normativa statale.
7. Le attività di accertamento e riscossione coattiva possono essere effettuate anche con affidamento a soggetti esterni al Comune, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e possono riguardare disgiuntamente anche solo una o alcune delle fasi e procedure nelle quali si articola il complessivo procedimento.

### **ART. 11 Rimborsi**

1. Ai sensi dell'articolo 10 comma 9 della legge provinciale n. 14 del 2014 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune procede entro 120 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.

2. Il Comune è tenuto a comunicare al contribuente la sussistenza di ipotesi di spettanza del diritto al rimborso comunque rilevate in fase di gestione delle banche dati dell'IM.I.S., allo scopo di consentire al contribuente stesso la presentazione, sussistendone effettivamente i presupposti, dell'istanza di rimborso. La comunicazione può avvenire anche in forma verbale o telefonica o via mail.
3. L'istanza di rimborso deve essere motivata e può essere corredata da documentazione atta a dimostrarne il diritto. Il Funzionario responsabile può chiedere al contribuente chiarimenti in merito all'istanza presentata, ovvero documentazione integrativa. La richiesta del Funzionario deve essere formulata in forma scritta, ed interrompe il termine del procedimento di rimborso di cui al comma 1. Nella richiesta di integrazione il Funzionario determina anche il termine per la risposta del contribuente, comunque non inferiore a 30 giorni, oltre il quale l'istanza originaria si intende respinta.
4. Sulle somme per le quali viene riconosciuto il diritto al rimborso si applicano gli interessi a decorrere dalla data di versamento dell'imposta per la quale viene stabilito il rimborso, nella misura di cui al successivo art. 13.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 2006, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell'imposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale il provvedimento di rimborso è stato adottato. L'eventuale importo non compensato viene pagato al contribuente. Nella richiesta di compensazione deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario IM.I.S. oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione, o quelle per le quali viene effettuato il pagamento non potendo essere compensate, non sono produttive di ulteriori interessi.
6. Nel caso di rimborso riconosciuto di spettanza del contribuente a seguito di errore nel versamento effettuato in favore di altro Comune incompetente, la regolazione contabile avviene, con il consenso del contribuente stesso e del Comune di riferimento, direttamente fra le Amministrazioni interessate, senza applicazione di interessi.
7. Il rimborso non è dovuto se l'importo complessivo, comprensivo di interessi, è inferiore o uguale ad Euro 15,00 per ciascun periodo d'imposta.

**ART. 12 Rimborso d'ufficio per le aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici**

1. Per le aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici, come individuato dalla relativa normativa provinciale in materia urbanistica, si applica il rimborso d'ufficio dell'imposta versata relativamente alle due fattispecie di cui ai commi 9bis e 9ter dell'articolo 10 della legge provinciale n. 14 del 2014, e quindi:
  - a) a seguito del decorso di dieci anni dall'inizio della destinazione urbanistica di cui a questo comma senza che l'Ente Pubblico competente abbia provveduto all'acquisizione, con qualsiasi modalità giuridica, della proprietà dell'area;
  - b) a seguito di provvedimento urbanistico divenuto definitivo che escluda, in riferimento all'area, ogni possibilità edificatoria come definita ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge provinciale n. 14 del 2014.
2. Le fattispecie di rimborso di cui al comma 1 sono fra di loro alternative.
3. Il calcolo dei termini temporali di cui al comma 1 decorre dall'1° gennaio 2015 se la destinazione urbanistica di cui al comma 1 è intervenuta in data precedente.

4. Ai rimborsi di cui al presente articolo si applicano le norme di cui all'articolo 11 ad eccezione della presentazione di richiesta di rimborso da parte del contribuente, che non è dovuta. Il Comune dopo aver adottato il provvedimento di rimborso d'ufficio ai sensi di questo articolo ne notifica copia al contribuente interessato.

### **ART. 13 Misura degli interessi**

1. La misura annua degli interessi, per tutti i procedimenti riferibili al presente Regolamento che ne prevedono l'applicazione, è pari, ai sensi dell'art. 10 comma 6 della legge provinciale n. 14 del 2014, al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun periodo d'imposta.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 14 Funzionario Responsabile**

1. La Giunta comunale nomina il Funzionario Responsabile per la gestione dell'IM.I.S., ai sensi e con i poteri di cui all'articolo 8 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014.

### **ART. 15 Norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

### **ART. 16 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.

# INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
<u>ART. 1 Oggetto del Regolamento</u> .....	2
<u>ART. 2 Deliberazioni</u> .....	2
<u>ART. 3 Aree edificabili</u> .....	2
TITOLO II - ESENZIONI, ASSIMILAZIONI ED AGEVOLAZIONI .....	3
<u>ART. 4 Esenzioni ed esclusioni d'imposta</u> .....	3
<u>ART. 5 Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni</u> .....	3
<u>ART. 5 bis Aliquote agevolate</u> .....	4
<u>ART. 6 Riduzione dell'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili</u> .....	5
TITOLO III - ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E RIMBORSI .....	5
<u>ART. 7 Comunicazioni dei contribuenti</u> .....	5
<u>ART. 8 Versamento e riscossione ordinaria</u> .....	6
<u>ART. 9 Differimento dei termini di versamento</u> .....	7
<u>ART. 10 Accertamento, sanzioni e riscossione coattiva</u> .....	8
<u>ART. 11 Rimborsi</u> .....	8
<u>ART. 12 Rimborso d'ufficio per le aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici</u> .....	9
<u>ART. 13 Misura degli interessi</u> .....	10
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI.....	10
<u>ART. 14 Funzionario Responsabile</u> .....	10
<u>ART. 15 Norme di rinvio</u> .....	10
<u>ART. 16 Entrata in vigore</u> .....	10